

Penale Sent. Sez. 1 Num. 15523 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 06/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Ribolla Bruna**, nata il 03/12/1945;

Avverso la sentenza emessa l'08/04/2015 dal Tribunale di Rimini;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;

Udito per il ricorrente l'avv. Massimiliano Orru, che si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento;

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini condannava Bruna Ribolla alla pena di 400,00 euro di ammenda, giudicandola colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., commesso a Rimini tra il 07/04/2009 e l'aprile del 2010.

2. Avverso tale sentenza Bruna Ribolla, a mezzo dell'avv. Giuseppe Spada, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato contestato ex artt. 81 e 660 cod. pen. - rilevanti sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo - e del trattamento sanzionatorio irrogato, censurato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse nonostante l'assenza di pregiudizi penali dell'imputata.

Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Luisa Ribolla è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva anzitutto il Collegio che il che il reato ascritto a Ribolla, ai sensi degli artt. 81 e 660 cod. pen., implica che l'agente rechi molestia o disturbo «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo [...]».

Nel caso di specie, nessuna delle condotte tipizzate dall'art. 660 cod. pen. veniva posta in essere da Ribolla, alla quale veniva contestata la trasmissione di lettere anonime, che venivano depositate nella cassetta delle lettere della vittima.

Ne deriva che l'azione perturbatrice di Ribolla non si concretizzava in un luogo pubblico o aperto al pubblico, né veniva arrecata mediante l'uso del telefono, con la conseguenza di rendere privi di rilievo penale i comportamenti emulativi dell'imputata e insussistente la fattispecie oggetto di contestazione, così come prefigurata dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. 1, n. 30294 del 24/06/2011, Donato, Rv. 250912; Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 2282207).

2.1. Queste considerazioni rendono superfluo l'esame della residua doglianza, afferente al trattamento sanzionatorio irrogato a Ribolla, che postula un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, che, per le ragioni che si sono esposte, non è possibile formulare.


3. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato all'imputata Luisa Ribolla non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 06/03/2018.

Il Consigliere estensore

Alessandro Cantonze



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

